


Attestato del n. 15762
di ricerca



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GRANATIERI di SARDEGNA**

STATUTO

Granatieri di Sardegna



Edizione 2016

INDICE

CAPO I

Costituzione-Scopi – Soci dell'Associazione

- Art. 1	Costituzione dell'Associazione	pag. 1
- Art. 2	Scopi dell'ANGS	pag. 1
- Art. 3	Tipologie di Soci	pag. 1
- Art. 4	Iscrizione all'Associazione	pag. 2
- Art. 5	Perdita qualifica di Socio	pag. 3

CAPO II

Organizzazione centrale e periferica

- Art. 6	Organi centrali e periferici	pag. 4
- Art. 7	Cariche sociali	pag. 4
- Art. 8	Durata delle cariche sociali	pag. 5
- Art. 9	Cumulabilità e gratuità delle cariche sociali	pag. 5

CAPO III

Attribuzioni e compiti degli Organi periferici

- Art. 10	Il Nucleo	pag. 6
- Art. 11	Le Sezioni in territorio Nazionale	pag. 6
- Art. 12	Sezioni non più attive	pag. 7
- Art. 13	Le Sezioni all'Estero	pag. 7
- Art. 14	Assemblea generale dei Soci della Sezione	pag. 7
- Art. 15	Il Consiglio di Sezione	pag. 8
- Art. 16	Il Presidente di Sezione	pag. 8
- Art. 17	Il Vice Presidente di Sezione	pag. 8
- Art. 18	Il Segretario di Sezione e il Tesoriere di Sezione	pag. 9
- Art. 19	Centri Territoriali	pag. 9
- Art. 20	Centri Regionali	pag. 9

Giuliano Protti

CAPO IV

Attribuzioni e compiti degli Organi centrali

- Art. 21	Assemblea nazionale	pag. 10
- Art. 22	Consiglio nazionale	pag. 11
- Art. 23	Comitato nazionale	pag. 12
- Art. 24	Presidente nazionale	pag. 13
- Art. 25	Presidenti Emeriti	pag. 14
- Art. 26	Presidente onorario	pag. 14
- Art. 27	Vice Presidente nazionale	pag. 14
- Art. 28	Segretario generale	pag. 14
- Art. 29	Tesoriere	pag. 15
- Art. 30	Collegio dei probiviri	pag. 15
- Art. 31	Collegio dei revisori dei conti	pag. 15
- Art. 32	Centro Studi	pag. 16
- Art. 33	Direttore Responsabile del periodico "Il Granatiere"	pag. 16
- Art. 34	Direttore/Maestro della musica d'ordinanza dell'ANGS	pag. 16





CAPO V

Elezioni e Consultazioni

- Art. 35 *Elezioni* pag. 17
- Art. 36 *Consultazioni* pag. 17
- Art. 37 *Referendum* pag. 17

CAPO VI

Patrimonio – Bilancio – Anno Finanziario

- Art. 38 *Patrimonio* pag. 18
- Art. 39 *Bilancio* pag. 18
- Art. 40 *Anno Finanziario* pag. 18

CAPO VII

Disciplina sociale

- Art. 41 *Azioni comportanti sanzioni* pag. 18
- Art. 42 *Tipi di sanzione e Organo competente* pag. 19
- Art. 43 *Ricorsi* pag. 19

CAPO VIII

Emblemi e uniforme sociale

- Art. 44 *Emblemi* pag. 20
- Art. 45 *Uniforme sociale* pag. 20


CAPO IX

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 46 *Interpretazione dello Statuto e del Regolamento di Attuazione* pag. 20
- Art. 47 *Clausola Compromissoria* pag. 20
- Art. 48 *Modifiche allo Statuto e al Regolamento di Attuazione* pag. 21
- Art. 49 *Regolamento di Attuazione dello Statuto* pag. 21
- Art. 50 *Norme Transitorie* pag. 21
- Art. 51 *Scioglimento dell'Associazione* pag. 21

Allegati

- Allegato 1 *Descrizione della Colonnella di Sezione* pag. 22
- Immagine della Colonnella* pag. 23
- Descrizione Labaro di Centro Regionale e di Centro Territoriale* pag. 24
- Descrizione del Medagliere* pag. 25
- Foto del Medagliere Nazionale* pag. 26
- Allegato 2 *Distintivo sociale* pag. 27
- Allegato 3 *Distintivo sociale per Soci Amici* pag. 28





CAPO I

Costituzione - Scopi - Soci - dell'Associazione

Art. 1

(Costituzione dell'Associazione)

L'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, di seguito denominata ANGS, ha sede in Roma e durata illimitata.

L'ANGS ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1954, n. 1274 ed è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma con il numero 111 1955 in data 13 settembre 1955.

L'ANGS è apolitica e non persegue fini di lucro, è inserita nell'elenco delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, di cui all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90, ed è destinataria dei benefici previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del comma 1, lettera a) dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2

(Scopi dell'ANGS)

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- conservare e rafforzare, tra i granatieri in congedo, i sentimenti di fraternità e di solidarietà che, nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria, hanno sempre costituito particolare caratteristica del Corpo;
- rendere sempre più stretti i vincoli tra i granatieri in congedo e quelli in servizio;
- mantenere vivo il ricordo delle trisecolari glorie dei Granatieri di Sardegna nello spirito dei vecchi e giovani granatieri in congedo e nella coscienza di tutti gli italiani, mediante cerimonie, commemorazioni, conferenze e pubblicazioni;
- assistere moralmente e materialmente i Soci bisognosi e le loro famiglie;
- aderire e intrattenere rapporti di collaborazione con analoghe associazioni nazionali ed estere di appartenenti a Corpi di comprovata valenza storica;
- promuovere la partecipazione degli associati ad attività di volontariato, di Protezione Civile e di soccorso sia a livello nazionale sia locale;
- editare giornali, riviste e pubblicazioni, produrre audiovisivi ed eventuali altri materiali di documentazione ed informazione che diffondano e promuovano la storia del Corpo dei Granatieri di Sardegna, delle Forze Armate e dell'Associazione stessa.

Per il conseguimento degli scopi associativi l'ANGS si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri Soci.

Art. 3

(Categorie dei Soci)

Possono appartenere all'ANGS, in qualità di:

Soci ordinari: tutti i Granatieri e tutti i militari delle Armi e dei Corpi che hanno prestato o prestano servizio presso i reggimenti / reparti / comandi che hanno costituito/costituiscono la Divisione/ la Brigata "Granatieri di Sardegna".

Dopo cinquanta anni di iscrizione i Soci ordinari assumono la qualifica di: "Socio ordinario benemerente".

Soci d'onore: i Soci ordinari decorati dell'Ordine Militare d'Italia, di Medaglia al Valor Militare o

Handwritten signature



al Valor Civile, e di quelle al Valor/Merito dell'Esercito, i Presidenti emeriti dell'Associazione, gli Ufficiali Generali Comandanti o già Comandanti della Divisione e della Brigata Granatieri di Sardegna, i Colonnelli che hanno comandato i Reggimenti Granatieri, i Tenenti Colonnelli che hanno comandato i battaglioni autonomi e precisamente: il 1° Battaglione Granatieri mec. "Assietta", il 2° Battaglione Granatieri mec. "Cengio" e il 3° Battaglione Granatieri "Guardie" e i Presidenti onorari dell'Associazione dopo che gli stessi hanno espletato la carica. La qualifica di Socio d'onore comporta l'automatica iscrizione all'Associazione nell'Albo della presidenza nazionale.

Soci benemeriti: possono essere nominati Soci benemeriti coloro che in qualunque forma o modo abbiano reso alti servizi all'Associazione, su proposta motivata del Presidente nazionale e previa deliberazione dell'Assemblea nazionale. La qualifica di Socio benemerito comporta l'automatica iscrizione all'Associazione nell'Albo della presidenza nazionale.

Soci sostenitori: sono i soci d'onore, quelli benemeriti, quelli ordinari e i Soci amici che, per motivi vari, chiedono di far parte anche di un'altra Sezione, diversa da quella ove essi risultano iscritti. Detti soci che entrano a far parte di dette Sezioni non hanno diritto al voto, non possono ricoprire cariche e non rientrano nel conteggio dei soci iscritti a quella Sezione. Possono però prendere parte alle assemblee riguardanti il funzionamento della Sezione e possono godere dei benefici proprie della Sezione stessa.

Soci amici: gli appartenenti o che per discendenza hanno appartenuto al "nucleo familiare" di coloro che hanno prestato o prestino servizio nel Corpo dei Granatieri o che hanno svolto servizio nei reggimenti/reparti/comandi della Divisione/Brigata Granatieri di Sardegna, nonché coloro che, pur non avendo prestato servizio nel Corpo dei Granatieri o nei reggimenti/reparti/comandi sopracitati o non essendo congiunti dei militari sopracitati condividono i valori, lo spirito, le tradizioni e le finalità statutarie dell'ANGS.

I militari in attività di servizio esercitano tutti i diritti connessi alla qualità di Socio, ma non possono ricoprire cariche in seno all'Associazione; possono, tuttavia, prendere parte a tutte le riunioni degli Organi centrali e periferici dell'ANGS.

Nei rapporti interni associativi tra i Granatieri non esistono differenze di sesso, di grado o di precedenza per il grado o per la carica sociale rivestita, ma solo il rispetto delle attribuzioni derivanti dalla carica sociale che ricopre la persona.

Art. 4

(Iscrizione all'ANGS e diritti sociali)

Il Socio ordinario, in congedo o in attività di servizio può iscriversi esclusivamente in una sola Sezione del territorio nazionale, ove lo stesso si sente legato da vincoli di amicizia o affettività. L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa. All'atto dell'iscrizione il Socio ordinario dovrà rilasciare alla Sezione una dichiarazione scritta nella quale dichiara di essere iscritto come Socio ordinario in quell'unica Sezione. Rilasciare dichiarazione mendace comporta l'applicazione degli artt. 41 e 42 dello Statuto.

I Soci d'onore e i soci benemeriti hanno altresì la facoltà di iscriversi ad una sola Sezione del territorio nazionale quali Soci ordinari. L'iscrizione a Socio ordinario della Sezione comporta il pagamento della quota associativa.

L'iscrizione a una Sezione non determina la cancellazione dall'Albo dei Soci d'onore custodito dalla presidenza.

All'atto dell'iscrizione alla Sezione il Socio d'onore e il Socio benemerito dovrà rilasciare alla Sezione una dichiarazione scritta nella quale dichiara di essere iscritto in qualità di Socio ordinario in quell'unica Sezione. Rilasciare dichiarazione mendace comporta l'applicazione degli artt. 41 e 42 dello Statuto.

I Soci amici possono iscriversi in qualunque Sezione qualora si sentano legati da vincoli di amicizia o affettività, previa la corresponsione della quota associativa.

A tutte le categorie di Soci è consentito far parte, in qualità di Socio sostenitore, di altre Sezioni, previa la corresponsione non della quota associativa, ma di una oblazione pari alla quota associativa a favore di dette Sezioni.

Per essere ammesso all'ANGS, quale Socio ordinario, l'aspirante deve presentare domanda scritta alla Sezione in cui ritiene di iscriversi. La Sezione, accertato che lo stesso non sia stato oggetto dei provvedimenti di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 5 decide in merito, su deliberazione del Consiglio di Sezione. Contro eventuali deliberazioni negative è ammesso il ricorso al Presidente del Centro regionale competente per territorio.

I Soci amici devono essere presentati da un Socio ordinario. La procedura per l'iscrizione è identica a quella prevista per il Socio ordinario.

I militari sospesi dal grado nonché tutti i Soci che sono stati rinviati a giudizio per delitto doloso o sottoposti a misure restrittive della libertà personale sono moralmente impegnati ad autosospendersi dalla qualifica di Socio, in caso contrario la presidenza del Centro regionale provvede d'Ufficio.

I granatieri residenti all'estero, ove non sia presente nessuna Sezione dell'ANGS, possono iscriversi, come Soci ordinari, presso la Sezione del territorio nazionale, alla quale sono legati da vincoli di amicizia o affettività.

I Soci hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee di Sezione a cui appartengono e come uditori a tutte le altre Assemblee in conformità al presente Statuto e ai Regolamenti sezionali/territoriali/regionali;
- frequentare i locali sociali a norma dei relativi regolamenti;
- fruire, in generale, di tutti i vantaggi assicurati dall'ANGS e dei servizi da essa organizzati;
- ricevere le pubblicazioni dell'ANGS alle condizioni stabilite dall'Assemblea nazionale.

Il pagamento della quota associativa deve avvenire annualmente entro e non oltre la data del 31 marzo.

Art. 5 *(Perdita qualifica di Socio)*

La qualifica di Socio si perde per:

- a. dimissioni volontarie;
- b. morosità;
- c. espulsione derivante da comportamenti personali particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari, nonché per recidività di sanzioni meno gravi;
- d. indegnità.

Il provvedimento di cui al punto a. diventa esecutivo con l'accettazione. Per quanto attiene al punto b. il provvedimento viene sancito dai Presidenti Regionali su proposta dei Presidenti di Sezione, previo parere dei rispettivi Consigli.

Il provvedimento, di cui ai punti c. e d., è sottoposto alla valutazione del Collegio dei probiviri che, in tal caso, svolge anche funzioni inquirenti. Il Collegio dei probiviri in tali casi può essere interessato d'ufficio o da qualsiasi socio.

I soci che per i motivi elencati nei punti c. e d. abbiano perso la qualifica di socio, non possono più iscriversi all'Associazione in nessuna delle categorie dei soci previste all'articolo 3 dello Statuto.

La quota di iscrizione relativa all'anno in corso non viene restituita al socio dimissionari o che perde detta qualifica.



Mariani

CAPO II

Organizzazione centrale e periferica

Art. 6 *(Organi centrali e periferici)*

Gli organi dell'Associazione sono:

1) Organi centrali:

- Assemblea nazionale;
- Consiglio nazionale;
- Comitato nazionale;
- Presidente nazionale;
- Presidente emerito;
- Presidente onorario;
- Vice Presidente nazionale;
- Segretario generale;
- Tesoriere;
- Collegio dei probiviri;
- Collegio dei revisori dei conti;
- Centro studi.

2) Organi periferici:

- Centri regionali;
- Centri territoriali (ex Centri provinciali);
- Sezioni;
- Nuclei.

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione nazionale a tutti gli effetti di legge, morali ed amministrativi e ne è il responsabile.

Art. 7 *(Cariche sociali)*

L'ANGS persegue i suoi scopi per mezzo dei suoi Organi sociali, centrali e periferici.
Le cariche sociali costituiscono la gerarchia sociale.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente degli Organi centrali e periferici possono essere conferite esclusivamente ai Soci ordinari, d'onore e Benemeriti che hanno prestato servizio nel Corpo dei Granatieri e non abbiano compiuto 80 anni di età alla data stabilita per le elezioni, a meno di specifica deroga approvata dall'Assemblea nazionale.

Tutti i Soci possono, comunque, ricoprire tutte le altre cariche e nomine associative sia degli Organi centrali sia di quelli periferici purché abbiano maturato almeno tre anni di iscrizione all'ANGS, salvo per la costituzione di nuove Sezioni e/o Nuclei. La procedura per il conferimento delle cariche sociali, quando non prevista dal presente Statuto è stabilita nel Regolamento.

Non possono ricoprire cariche sociali in ambito Associazione coloro che:

- ricoprono cariche politiche;
- siano stati oggetto di giudizi oppure provvedimenti sanzionatori di sospensione o di espulsione da parte del Collegio dei probiviri e/o dal Consiglio nazionale per avere detti Organi riconosciuto gravi mancanze comportamentali in ambito associativo o il mancato rispetto delle

norme statutarie nell'espletamento delle funzioni proprie di socio e/o della carica rivestita dal socio in ambito associativo.

Eventuali ricorsi in prima istanza, per esclusione a ricoprire cariche sociali, sono di competenza del Comitato nazionale e in seconda istanza del Collegio dei probiviri.

Ciascun socio, ad eccezione dei Soci sostenitori poiché di fatto sono anche Soci ordinari, può presentare la propria candidatura a cariche degli Organi centrali o a quelle degli Organi periferici sino a sette giorni prima della data fissata per l'elezione. L'elezione alle cariche sociali sia centrali che periferiche avviene a scrutinio segreto o per "acclamazione".

Art. 8

(Durata delle cariche sociali)

Tutte le cariche elettive e quelle di nomina diretta sia a livello Organi centrali che Organi periferici hanno la durata di quattro anni.

Tutte le cariche elettive degli Organi centrali possono essere ricoperte per due mandati consecutivi, a meno di specifica e motivata decisione dell'Assemblea nazionale che delibera per la rielezione di un terzo mandato.

Alla scadenza del mandato fino alla rielezione delle nuove cariche, queste vengono conservate in regime di *prorogatio*.

In caso che una qualunque carica, ad eccezione di quella del Presidente nazionale, nel corso del quadriennio venga assunta per sostituzione o per nomina, il nuovo titolare rimane in carica fino allo scadere del quadriennio stesso. Detto periodo non deve essere conteggiato ai fini della rieleggibilità per due interi mandati consecutivi. In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione definitiva dalla carica di Presidente nazionale, prima della scadenza del mandato quadriennale, si procede all'elezione del nuovo Presidente nazionale e di tutti gli Organi centrali.

Art. 9

(Cumulabilità e gratuità delle cariche sociali)

La carica di Presidente Nazionale non è cumulabile con alcuna altra carica elettiva né con altra carica a nomina diretta in ambito Associazione e nelle altre Associazioni d'Arma e/o Combattentistiche. In tal caso il Presidente dovrà optare per il tipo di carica che ritiene di voler ricoprire. Fa eccezione la presidenza di Assoarma, il cui Statuto stabilisce che la carica di Presidente deve essere ricoperta da un Presidente Nazionale delle Associazioni che la costituiscono.

A livello di Organi periferici tutte le cariche elettive e le nomine dirette sono cumulabili, purché ricoperte nell'ambito territoriale dello stesso Centro Regionale.

I Consiglieri nazionali possono ricoprire anche altre cariche elettive o di nomina diretta nell'ambito degli Organi periferici.


Le cariche sociali elettive e quelle a nomina diretta sono svolte a titolo **non oneroso** e sono conferite e accettate sulla base di tale condizione.

Fermo restando il principio della gratuità sia delle cariche sociali elettive che di quelle a nomina diretta, sono concessi rimborsi spese a favore del personale della Segreteria della presidenza nazionale, della Redazione del periodico "Il Granatiere", del Consiglio e del Comitato nazionale, quando questi ultimi sono convocati.

L'ammontare di detti rimborsi viene stabilito annualmente dal Consiglio nazionale all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. Eventuali modifiche possono essere di volta in volta approvate dal Comitato nazionale compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, nell'ambito della delega allo stesso concessa dal Consiglio nazionale.

Sono altresì previsti rimborsi delle spese di viaggio, di alloggio e di vitto effettuate nello svolgimento di attività fuori sede connesse alla carica ricoperta, disposte e autorizzate dalla presidenza nazionale.

Stefano Peroni



CAPO III

Attribuzioni e compiti degli Organi periferici

Art. 10 *(Il Nucleo)*

Nella località ove si vuole costituire una nuova Sezione e non sia possibile raggiungere il numero minimo di dieci Soci appartenenti alle seguenti categorie: ordinari, d'onore, e benemeriti (secondo quanto riportato all'art. 4) residenti nella località o in zone ad essa limitrofe, gli aderenti si costituiscono in Nucleo facente capo alla Sezione territorialmente più vicina.

Si trasformano in Nucleo anche quelle Sezioni il cui Consiglio di Sezione non raggiunge il numero di tre membri, di cui uno può essere anche un Socio amico.

Il Nucleo è retto da un fiduciario, nominato dal Presidente di Sezione. I Soci costituenti il Nucleo eleggono i membri costituenti il Consiglio di Sezione.

La Colonnella della Sezione verrà conservata dal Centro Regionale.

Art. 11 *(Le Sezioni in territorio nazionale)*

Le Sezioni sono l'elemento propulsivo dell'intera ANGS. Esse hanno uguale peso decisionale, indipendentemente dal numero dei loro iscritti.

La loro costituzione, su proposta del Presidente di Centro territoriale (laddove esistente), deve essere approvata dal Presidente di Centro regionale che invia il relativo verbale, con allegate le iscrizioni dei neo Soci ordinari e di un Socio amico alla presidenza nazionale per la ratifica e la promulgazione da parte del Presidente Nazionale.

Le Sezioni si possono costituire solamente se risultano iscritti alla neo Sezione dieci Soci fondatori appartenenti alle seguenti categorie: Soci ordinari, Soci benemeriti e Soci d'onore, questi ultimi secondo quanto riportato nell'art. 4, e un Socio amico. Detti Soci fondatori devono avere la propria residenza nella località ove viene costituita la nuova Sezione o in zone ad essa limitrofe.

I Soci fondatori, qualora iscritti in un'altra Sezione, per costituire una nuova Sezione debbono inoltrare alla presidenza nazionale la richiesta scritta di cancellazione dell'iscrizione dalla Sezione cui risultano iscritti e chiedere che l'iscrizione venga effettuata presso la costituente Sezione. L'iscrizione alla neo Sezione non comporta pagamento della quota associativa, qualora essa sia già stata versata alla Sezione ove i soci risultavano precedentemente iscritti.

Le Sezioni hanno l'obbligo di deliberare espressamente l'adozione e il rispetto dello Statuto dell'Associazione, del Regolamento di Attuazione dello Statuto e delle norme vigenti.

I Presidenti di Sezione o loro delegati fanno parte dell'Assemblea nazionale.

Le Sezioni, poiché facenti parte dell'Assemblea nazionale dell'ANGS, eleggono il Presidente nazionale e gli altri Organi elettivi centrali (art. 21).

La musica d'Ordinanza dell'ANGS è una Sezione dell'Associazione che per la sua atipicità si costituisce qualora risultino iscritti alla neo Sezione dieci Soci aventi qualifica di musicante, delle seguenti categorie: Soci ordinari, Soci benemeriti e Soci d'Onore, questi ultimi secondo quanto riportato nell'art. 4. Detti Soci possono anche non essere residenti nella località che la presidenza Nazionale ha stabilito quale sede della Sezione o in zone ad essa viciniori. Detta Sezione è inserita nel Centro regionale territorialmente competente. È alle dirette dipendenze della presidenza Nazionale per quanto attiene all'impiego, essendo lo stesso connesso con gli aspetti di immagine ed economico-finanziari dell'Associazione. È presieduta dal Presidente della Sezione, eletto da tutte le

tipologie di Soci (Art. 3) che la compongono a eccezione dei Soci sostenitori. Il Direttore/Maestro della Musica di Ordinanza è scelto e nominato del Presidente Nazionale. L'incarico di Direttore/Maestro ha la durata del mandato del Presidente nazionale, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Le cariche di Presidente della Sezione e di Direttore/Maestro della musica d'ordinanza non sono cumulabili.

L'uniforme e le modalità di impiego sono riportate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 12

(Sezioni non più attive)

Sono quelle Sezioni già costituite ed esistenti negli anni, che per qualsiasi motivo si sono trovate o si trovano prive di Soci (art. 3) o con un numero di Soci insufficiente per dare vita al Consiglio di Sezione. Esse vengono dichiarate dalla presidenza nazionale, su segnalazione del Presidente del Centro Regionale, "Sezioni non più attive" fino a quando non sia possibile reperire almeno due Soci ordinari, d'onore, benemeriti e un Socio amico, residenti nella località riportata sulla Colonnella che si trova in posizione "non attiva" o in zone ad essa limitrofe. In tal caso, il Centro Regionale competente, custode della/e Colonnella/e delle "Sezioni non più attive", provvederà alla riconsegna della Colonnella al neo eletto Presidente di Sezione.

Art. 13

(Le Sezioni all'estero)

I granatieri che risiedono all'estero possono costituire una Sezione che comprenda tutti i Granatieri in congedo presenti sul territorio dello Stato, purché il numero dei medesimi sia compreso tra le cinque e le dieci unità, di cui uno sia Socio amico. In tal caso la Sezione verrà costituita nel luogo ove sussiste la maggiore presenza di associati.

Possono altresì essere costituite, nello Stato estero, altre Sezioni, purché l'entità degli associati per ciascuna di esse non sia inferiore alle dieci unità, compreso un Socio amico, residenti nel luogo ove si costituisce o nelle località ad essa viciniori.

Art. 14

(Assemblea generale dei Soci della Sezione)

L'Assemblea generale dei Soci della Sezione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di Sezione (articoli 38 e 39) o quando i due quinti dei Soci ne richiedano la convocazione. I Soci sostenitori partecipano come uditori.

La convocazione avviene per iscritto con riportate le date di prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno nel quale non deve essere prevista la voce "varie". Essa deve essere notificata dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio o entro dieci giorni dalla richiesta di convocazione da parte dei Soci.

Le votazioni hanno luogo a maggioranza assoluta dei presenti e delle deleghe rilasciate dai soci iscritti nella misura massima di una delega per ciascun socio.

Con le stesse modalità dovrà essere convocata per l'elezione del Presidente di Sezione e del Consiglio di Sezione. Per l'elezione del Consiglio di Sezione e del Presidente di Sezione sono ammesse deleghe nella misura massima sopra riportata.

Art. 15
(Il Consiglio di Sezione)

Il Consiglio di Sezione viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci in regola con il tesseramento annuale, allo scadere del mandato quadriennale. È costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, qualora il numero degli iscritti alla Sezione superi le venticinque unità. Il Consiglio di Sezione è eletto da tutte le tipologie di Soci ad eccezione dei Soci sostenitori. In particolare i Soci amici possono ricoprire al massimo il trenta per cento (30%) del totale dei membri del Consiglio di Sezione.

In caso di parità di voti nelle riunioni il voto del Presidente è vincolante.

Il Consiglio di Sezione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri. Il Consiglio stabilisce l'importo massimo di spesa da parte del Presidente per soddisfare le esigenze di vita della Sezione. Ciò non esclude la responsabilità derivante dal controllo amministrativo che il Consiglio deve esercitare sul patrimonio della Sezione (art. 38 e art. 39).

Il Consiglio di Sezione in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale, a livello Soci, tali da creare turbative nella vita della Sezione stessa, può deliberare la cancellazione del Socio dall'elenco degli iscritti alla Sezione. Il Socio depennato, come prevede lo Statuto, può iscriversi in qualsiasi altra Sezione del territorio nazionale. Il provvedimento è decretato dal Presidente di Sezione, dopo aver preso atto delle deliberazioni del Consiglio di Sezione.

Art. 16
(Il Presidente di Sezione)

La carica di Presidente di Sezione è ricoperta esclusivamente dai Soci ordinari, da quelli benemeriti e dai Soci d'onore che hanno militato nel Corpo dei Granatieri, purché iscritti alla Sezione (art. 3). Il Presidente di Sezione viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci iscritti alla Sezione, in regola con il tesseramento annuale, allo scadere del mandato quadriennale. I Soci sostenitori presenziano come uditori.

In caso di dimissioni, accettate dal Consiglio Direttivo di Centro Regionale, rimane in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente di Sezione segue le direttive del Presidente di Centro Territoriale. Ove lo stesso non sussista, dal Presidente del Centro Regionale.

È in sua facoltà sentire il parere del Consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle quali egli ritenga di interpellarlo.

Tale parere è obbligatorio per qualunque tipo di spesa che non sia stata inserita nella programmazione delle attività/progetti annuali del Centro Regionale e approvata dagli Organi Centrali.

Art. 17
(Il Vice Presidente di Sezione)

La carica di Vice Presidente di Sezione è ricoperta esclusivamente dai Soci ordinari, Soci d'onore e da quelli benemeriti (art. 4) che hanno militato nel Corpo dei Granatieri. Durata del mandato quattro anni.

L'Assemblea Generale dei Soci iscritti alla Sezione e in regola con il tesseramento annuale elegge il Vice Presidente di Sezione, qualora il numero degli iscritti alla Sezione superi le venti unità.

Assolve agli incarichi di volta in volta affidati e a quelli a lui delegati dal Presidente di Sezione. In caso di assenza/impedimento del Presidente è chiamato a sostituirlo sino alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, accettate dal Consiglio di Sezione, rimane in carica fino alla elezione del nuovo Vice Presidente.

Nelle Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il Consigliere anziano sostituisce, in caso di assenza, il Presidente.

Art. 18

(Il Segretario di Sezione e il Tesoriere di Sezione)

Il Segretario della Sezione e il Tesoriere della Sezione sono scelti e nominati dal Presidente. Essi coadiuvano il Presidente:

- nella gestione/ coordinamento delle attività della Sezione;
- nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti alla gestione della contabilità associativa, nonché all'archiviazione della stessa.

Tutte le tipologie di Soci, ad eccezione di quella di Soci Sostenitori, possono ricoprire la carica di Segretario di Sezione e di Tesoriere, nonché altri incarichi attribuiti dal Presidente di Sezione o dal Consiglio di Sezione.

Gli incarichi di Segretario di Sezione e di Tesoriere di Sezione hanno la durata del mandato del Presidente di Sezione, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Art. 19

(Centri territoriali)

I Centri territoriali sovrintendono e coordinano l'attività associativa delle Sezioni comprese nel loro territorio (ex Provincia). Vengono costituiti laddove vi sono almeno due Sezioni. Ad essi compete la ripartizione dei fondi, ricevuti dal Centro Regionale, tra le Sezioni in relazione agli obiettivi da conseguire.

Sono costituiti da un Presidente e da un Segretario, quest'ultimo scelto dal Presidente tra i soci facenti parte delle Sezioni costituenti il Centro Territoriale, esclusi i Soci sostenitori.

I Presidenti dei Centri Territoriali vengono eletti dai Presidenti delle Sezioni competenti e possono essere scelti anche tra Soci ordinari facenti parte delle Sezioni che hanno militato nel Corpo dei Granatieri, anche se non Presidenti di Sezione.

La durata del mandato è quadriennale.

Nella elezione del Presidente di Centro Territoriale è ammessa delega scritta da parte dei Presidenti di Sezione, purché attribuita a un Socio facente parte del Consiglio di Sezione.

Art. 20

(Centri regionali)


I Centri regionali, in analogia a quanto disposto dall'Art. 131 della Costituzione italiana, sono:

1. Piemonte; 2. Valle d'Aosta; 3. Lombardia; 4. Trentino-Alto Adige; 5. Veneto; 5. Friuli-Venezia Giulia; 7. Liguria; 8. Emilia-Romagna; 9. Toscana; 10. Umbria; 11. Lazio; 12. Marche; 13. Abruzzo; 14. Molise; 15. Campania; 16. Puglia; 17. Basilicata; 18. Calabria; 19. Sicilia; 20. Sardegna.

Essi sovrintendono e coordinano l'attività associativa dei Centri Territoriali.

I Centri Regionali sono costituiti da un Consiglio Direttivo Regionale composto dal Presidente, da

Mano



un Vice Presidente, dai Presidenti di Centri Territoriali e dai Presidenti di Sezione.

I Centri Regionali tramite i loro Presidenti o, in caso di loro assenza purché delegati dal Presidente, i membri appartenenti al Consiglio Direttivo del Centro Regionale concorrono a formare l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale.

Il Presidente, su sua scelta, nomina il Segretario Regionale e il Tesoriere Regionale. I Presidenti si avvalgono, ai fini organizzativi e di coordinamento, dei Presidenti di Centri Territoriali.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti a maggioranza dai Presidenti di Centri Territoriali e di Sezione e possono essere scelti tra i Soci che hanno militato nel Corpo dei Granatieri anche se non rivestono alcuna carica associativa.

Nella elezione del Presidente di Centro Regionale sono ammesse deleghe scritte sia da parte dei Presidenti di Centri Territoriali che da parte dei Presidenti di Sezione, nella misura massima di una delega, purché conferita a un membro del Centro Territoriale o del Consiglio di Sezione.

Nelle Regioni dove esiste una sola Sezione, questa, acquisito il parere del Comitato Nazionale, può dar vita al Centro Regionale. In caso di motivato parere contrario alla costituzione del Centro Regionale, la Sezione confluisce nel Centro Regionale territorialmente più vicino, definito dal Comitato Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno una volta all'anno anche per deliberare, tempestivamente, sulla relazione consuntiva e preventiva diramata, almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Nazionale, dal Comitato Nazionale.

La pianificazione e la programmazione delle attività e dei progetti a livello Centro Regionale devono essere inviati alla Presidenza nazionale per la valutazione e l'approvazione.

Il Centro Regionale ripartisce, a seconda delle esigenze e degli obiettivi da perseguire, i fondi provenienti dalla Presidenza nazionale o dalle oblazioni pervenute al Centro Regionale o ai vari Centri territoriali.

Hanno la loro sede, preferibilmente, nel capoluogo della regione. In mancanza di una sede fisica, i Centri regionali hanno la sede presso il domicilio del Presidente di Centro regionale.

CAPO IV

Attribuzioni e compiti degli Organi centrali

Art. 21

(Assemblea nazionale)

L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta tutti i Soci e delibera su tutto quanto ad essa viene demandato dalle norme del presente Statuto. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri e il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Per le modifiche statutarie occorre invece la presenza di almeno tre quarti dei membri costituenti l'Assemblea nazionale e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

L'Assemblea nazionale è indetta possibilmente ogni due anni in occasione dei raduni nazionali o su convocazione del Presidente nazionale oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Essa è composta da tutti i Presidenti di Sezione (o loro delegati), dai Presidenti dei Centri territoriali (o loro delegati) e dai Presidenti dei Centri regionali (o loro delegati). Ogni quattro anni l'Assemblea è convocata per l'elezione degli Organi centrali.

Per l'elezione degli Organi centrali, compreso il Presidente nazionale, qualora il termine del mandato non coincidesse con lo svolgimento del Raduno nazionale, o in caso di dimissioni o impedimento del Presidente stesso le votazioni verranno effettuate, come sancito dall'art. 35.

In caso di dimissioni o impedimento del Presidente nazionale decadono sia le cariche elettive che quelle di nomina diretta facenti parte degli Organi centrali. L'Assemblea nazionale entro sessanta giorni si riunisce per rieleggerle.

Le riunioni dell'Assemblea nazionale sono presiedute dal Presidente nazionale, coadiuvato dal

Segretario generale dell'ANGS.

All'Assemblea nazionale spetta l'elezione, all'unanimità, del Presidente onorario nonché la decisione di conferire la qualifica di Socio benemerito, su proposta del Presidente nazionale.

L'Assemblea nazionale, oltre ad eleggere le cariche di cui sopra, tratta gli argomenti di seguito elencati che devono essere preventivamente riportati nell'Ordine del giorno, nel quale non è prevista la voce "varie":

- direttive per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e verifica annuale che il bilancio approvato dal Consiglio nazionale sia in linea con le direttive impartite;
- relazione morale dell'Associazione;
- punto di situazione sulle attività nazionali dell'Associazione;
- analisi e pareri riguardanti le proposte formulate dal Consiglio nazionale;
- formulazione di nuove proposte, da parte di almeno un quinto dei Membri, da inoltrare al Consiglio nazionale per il loro esame e la loro soluzione;
- decide, in deroga, la rielezione del Presidente nazionale dopo che il medesimo ha già espletato due mandati consecutivi;
- revoca del Presidente nazionale e dei membri degli altri Organi centrali, eletti dall'Assemblea, per infrazioni particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie;
- deliberazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento di Attuazione, sentiti i pareri e le proposte della base sulle bozze approntate e accolte dal Consiglio Nazionale.

Art. 22

(Consiglio nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l'Organo di governo dell'attività associativa e organizzativa a livello nazionale dell'Associazione, statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni dall'Assemblea Nazionale. La durata del mandato è di quattro anni.

È convocato dal Presidente nazionale almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Esso è costituito da:

- Presidente nazionale;
- Vice Presidente nazionale;
- Segretario generale (con voto consultivo);
- Presidenti dei Centri regionali;
- Consiglieri componenti il Comitato nazionale.

Qualora il Consiglio nazionale ne ravvisi la necessità, può essere convocato in qualunque momento. La Presidenza nazionale, qualora riceva da almeno tre Consiglieri nazionali o da almeno un terzo dei Presidenti di Centro regionale richiesta scritta di convocazione, riportante fra l'altro gli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve entro trenta giorni dalla data della richiesta convocare il Consiglio. Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, il Consiglio potrà essere convocato direttamente dai richiedenti entro ulteriori trenta giorni;

Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza assoluta dei voti. La riunione del Consiglio nazionale è valida in prima convocazione qualora il numero dei membri presenti raggiunga almeno la metà degli aventi diritto in carica e in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo la data fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.


Elegge il proprio Presidente e su proposta di esso il Segretario e tre scrutatori.

La convocazione, non di urgenza, dovrà essere diramata almeno trenta giorni prima del giorno della riunione, con annesso l'ordine del giorno, nel quale non può essere riportata la voce "varie".

Nel Consiglio ciascun membro ha diritto a un solo voto.

Il Consiglio procede alle seguenti nomine:

Polina - [signature]



- dei Consiglieri componenti il Comitato nazionale, traendoli dal proprio interno o da soci aventi caratteristiche e capacità idonee a ricoprire la carica;
- del Segretario generale dell'Associazione, del Tesoriere, del Direttore responsabile del periodico "Il Granatiere" e del Direttore/Maestro della Musica di ordinanza dell'ANGS, cariche scelte dal Presidente nazionale.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza dei tre quarti dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti quello del Presidente è vincolante.

Art. 23 *(Comitato Nazionale)*

Il Comitato nazionale è l'organo di gestione dell'attività associativa e organizzativa dell'Associazione. Viene nominato dal Consiglio nazionale ogni quattro anni.

Il Comitato Nazionale si compone di:

- Presidente nazionale;
- Vice Presidente nazionale;
- Segretario generale (con voto consultivo);
- Tesoriere (con voto consultivo);
- Consigliere amministrativo;
- Consigliere addetto all'assistenza;
- Consigliere addetto alle attività sociali ed alla Protezione Civile;
- Consigliere addetto alla comunicazione sia web che stampa;
- Consigliere responsabile della verifica delle attività poste in essere dalle Sezioni per il reclutamento di nuovi soci;
- Consigliere responsabile della verifica dell'impiego delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento dei progetti e delle attività associative a livello periferico.

Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di tre dei suoi membri.

Il Comitato nazionale realizza l'ordinaria gestione nello spirito e nella lettera delle direttive di massima impartite dal Consiglio nazionale ed emana deliberazioni che, per il loro carattere di urgenza, non possono essere tempestivamente assunte dal Consiglio nazionale. A parità di voti quello del Presidente è vincolante.

In particolare:

- provvede all'attuazione delle norme fissate dallo Statuto;
- pone in essere tutti gli strumenti e le attività volte a rendere concrete le proposte pervenute dall'Assemblea nazionale, per il tramite del Consiglio nazionale;
- ratifica la nomina e la revoca dei Presidenti di Centro regionale;
- ratifica la nomina dei Commissari straordinari, scelti tra i Soci ordinari, d'onore e benemeriti, sancita dal Presidente nazionale;
- predispone, in coordinazione con il Collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- delibera le erogazioni del fondo spese impreviste, nonché variazioni di bilancio sia preventivo sia consuntivo, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica del Consiglio nazionale;
- predispone gli Ordini del Giorno delle riunioni del Consiglio nazionale e se necessario la documentazione per illustrare, in modo esaustivo, gli argomenti da discutere;
- può richiamare i Consigli di Sezione e quelli dei Centri regionali a un miglior adempimento dei loro doveri e/o sciogliere i predetti Organi, sostituendoli con Commissari Straordinari nominati

dal Presidente nazionale. In casi di particolare gravità può sciogliere le Sezioni e i Centri regionali;

- prende atto delle decisioni del Collegio Arbitrale (art. 46) per quanto riguarda le vertenze fra Soci e Soci e Soci e le Organizzazioni Periferiche e/o Centrali;
- svolge le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale, nei limiti fissati dal Consiglio stesso;
- predispone lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione o le loro varianti, sentito il parere del Centro studi;
- vigila che il periodico "Il Granatiere", i siti ed i social network dell'Associazione siano l'espressione efficace dello spirito e degli scopi della stessa e nomina il/i responsabile/i della gestione del sito e dei social network dell'Associazione;
- esamina e delibera sui ricorsi di prima istanza presentati dai Soci colpiti da sanzioni non deliberate del Collegio dei probiviri, sottoponendoli eventualmente al giudizio di seconda istanza del citato Collegio e su quelli presentati per esclusione a ricoprire cariche sociali (art.7);
- in caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà dei membri, compreso il Presidente nazionale, il Comitato nazionale resta in funzione per l'ordinaria amministrazione e indice, contemporaneamente, la convocazione, entro il termine di sessanta giorni, dell'Assemblea nazionale per l'elezione di tutti gli Organi elettivi. Il voto, in tal caso, può essere anche espresso secondo le modalità previste dall'art. 35;
- in caso di dimissioni di uno o due membri del Comitato nazionale, è devoluta al Presidente nazionale dell'Associazione la scelta e la nomina dei sostituti temporanei, attingendoli dal Collegio dei probiviri.

Art. 24 *(Presidente Nazionale)*


Il Presidente è il rappresentante legale, amministrativo, morale dell'Associazione.

Viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale, ogni quattro anni. La durata del mandato è di quattro anni.

Al Presidente sono attribuiti i compiti e le funzioni di seguito elencati:

- amministra il patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive impartite dall'Assemblea nazionale, attraverso le disposizioni del Consiglio nazionale che si concretizzano nella ordinaria gestione del Comitato nazionale;
- presenza, ove richiesto per l'approvazione di qualsiasi atto sia amministrativo che legale concernente il patrimonio associativo. Nella circostanza il Presidente viene assistito dal Consigliere amministrativo del Comitato nazionale e da un Consulente legale di sua scelta;
- sceglie il Segretario generale, il Tesoriere, il Direttore responsabile del periodico "Il Granatiere" e il Direttore/Maestro della musica d'ordinanza dell'ANGS;
- convoca l'Assemblea nazionale;
- relaziona all'Assemblea nazionale sulle attività svolte dall'ANGS;
- convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Comitato nazionale delle cui direttive e deliberazioni dispone l'esecuzione;
- fissa le date di convocazione dell'Assemblea nazionale tra le quali quella per l'elezione del Presidente nazionale dell'ANGS, del Vice Presidente nazionale, dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, dei componenti del Collegio dei probiviri, dei componenti il Centro studi, nonché del Presidente onorario;
- provvede all'ordinaria amministrazione, adotta le decisioni di urgenza e le sottopone alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione, previo parere del Comitato nazionale;
- emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritiene opportuno per la migliore

P. P. P.



- applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- nomina i Commissari straordinari;
- può delegare al Vice Presidente lo svolgimento di alcune sue attribuzioni;
- può avvalersi nell'esecuzione dei propri compiti di tutti gli Organi centrali e dei Presidenti dei Centri regionali attraverso l'istituto della delega.

Art. 25
(Presidenti emeriti)

Ai Granatieri che hanno ricoperto la carica di Presidente nazionale dell'Associazione compete la qualifica di Presidente Emerito. Sono soci d'Onore e quindi iscritti nell'Albo della presidenza nazionale.

Art. 26
(Presidente onorario)

Il Presidente Onorario viene eletto all'unanimità dall'Assemblea nazionale e rimane in carica a vita, a meno di dimissioni o impedimento.

Stralcio del verbale relativo all'elezione deve essere inviato, per conoscenza, al Ministero della Difesa.

La carica di Presidente onorario è solo ed esclusivamente onorifica.

Art. 27
(Vice Presidente nazionale)

È eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea nazionale. Coadiuvato il Presidente nazionale e assolve agli incarichi di volta in volta affidati e quelli a Lui delegati. In caso di assenza del Presidente è chiamato a sostituirlo.

Durata del mandato: quattro anni a meno di dimissioni o di impedimento del Presidente nazionale.

In caso di dimissioni, accettate dal Consiglio nazionale, rimane in carica fino alla elezione del nuovo Vice Presidente.

La carica del nuovo Vice Presidente avrà scadenza in coincidenza con la scadenza dell'Assemblea nazionale.

Art. 28
(Segretario generale)

Il Segretario Generale dell'Associazione è scelto dal Presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal Consiglio nazionale. L'incarico del Segretario generale ha la durata del mandato del Presidente nazionale, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Il Segretario Generale dell'Associazione interpreta tre funzioni fondamentali dell'ANGS:

- quella di responsabile gestionale delle attività decise dal Consiglio nazionale;
- quella di coordinatore generale delle attività e delle strutture associative;
- quello di responsabile della Segreteria nazionale.

I compiti sono riportati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 29
(Tesoriere)

Il Tesoriere è scelto dal Presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale. L'incarico di Tesoriere ha la durata del mandato del Presidente nazionale, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo. È l'economista dell'Associazione. I compiti sono riportati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art.30
(Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea nazionale ogni quattro anni a maggioranza assoluta. I membri componenti il Collegio, al fine di consentire economicità di spesa e di impegno personale per espletare il mandato dovranno, di massima, essere scelti tra le candidature di coloro che risiedono nella provincia sede della presidenza nazionale.

Il Collegio è composto di:

- un Presidente;
- quattro membri effettivi;
- tre membri supplenti che concorrono a costituire il Collegio giudicante, formato da quattro membri componenti oltre al Presidente.

Il Collegio dei probiviri:

- svolge attività inquirente e disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Associazione, sulla base delle denunce pervenute dai Soci e dagli Organi centrali e periferici;
- delibera, in seconda istanza, sui ricorsi delle cariche sociali di cui all'Art.7;
- delibera su tutte le questioni ad esso deferite dagli Organi centrali dell'Associazione.


I Probiviri decidono ex aequo et bono, senza formalità di procedura, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e, oltre a quanto previsto ai punti c) e d) dell'art. 5, potranno adottare le sanzioni previste dell'art. 42 del presente Statuto. Al Collegio dei probiviri è data la potestà dell'esecutività delle sue decisioni, le quali devono essere inviate alla presidenza nazionale e al Consiglio nazionale, per gli atti di competenza.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Ai componenti del Collegio dei probiviri è devoluto altresì il compito di sostituire i Consiglieri del Comitato nazionale o membri del Collegio dei revisori dei conti qualora, per qualunque causa, non possano più farne parte. La sostituzione è temporanea fino alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i da parte del Consiglio nazionale.

Partecipa, su convocazione del Presidente nazionale con solo diritto di voto consultivo in materia legale alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato nazionale. Si provvederà alla elezione dei membri del Collegio dei probiviri qualora per qualunque causa venissero a mancare nella loro totalità i membri supplenti. L'elezione avverrà in base a quanto previsto dall'art.35.

Art. 31
(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea nazionale ogni quattro anni. I membri componenti il Collegio, al fine di consentire economicità di spesa e di impegno personale per espletare il mandato dovranno, di massima, essere scelti tra le candidature di coloro che risiedono



nella provincia sede della presidenza nazionale.

Ha funzione di verifica, trimestrale, delle registrazioni contabili con le relative documentazioni di competenza del Tesoriere. Redige, annualmente, la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre per il tramite del Comitato Nazionale all'approvazione del Consiglio Nazionale. Si provvederà alla elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti qualora per qualunque causa venissero a mancare nella loro totalità i membri supplenti. L'elezione avverrà in base a quanto previsto dall'art. 35.

Il Collegio è composto da:

- un Presidente;
- due Revisori effettivi;
- due Revisori supplenti, eletti anch'essi dall'Assemblea nazionale.

Art. 32 *(Centro Studi)*

I componenti del Centro studi sono eletti dall'Assemblea nazionale ogni quattro anni.

Il Centro studi ha il compito di ricercare, studiare e proporre soluzioni ai problemi statuari (d'intesa con il Comitato nazionale) e promozionali che richiedono un approfondimento delle tematiche intese ad aggiornare e perfezionare le conoscenze storiche e le attività previste dalle finalità associative in connessione con l'evoluzione delle Istituzioni e con i mutamenti delle esigenze della vita sociale.

Altresì esamina le questioni di rilevanza morale per il mantenimento e la salvaguardia delle tradizioni della Specialità e coordina tutte le iniziative di carattere culturale, pubblicistico e sportivo e di immagine.

Il Centro è costituito da:

- un Presidente;
- quattro membri;
- due membri supplenti.

Uno dei quattro membri assumerà le funzioni di Segretario del Centro.

Partecipa, su convocazione del Presidente nazionale, con solo diritto di voto consultivo in ordine all'argomento trattato, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato nazionale.

Ai lavori del Centro potranno essere invitati, di volta in volta e a titolo non oneroso, esperti nelle diverse materie (storiche, giuridico-amministrative, sociali, militari e sportive ecc.).

Art. 33 *(Direttore Responsabile del periodico "Il Granatiere")*

Il Presidente nazionale, quale legale rappresentante dell'ANGS, è soggetto alle disposizioni recate dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, per quanto attiene alla pubblicazione del periodico del Sodalizio "Il Granatiere" e pertanto nomina il Direttore responsabile dello stesso. La nomina del Direttore responsabile è ratificata dal Consiglio nazionale. L'incarico del Direttore ha la durata del mandato del Presidente nazionale, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Art. 34 *(Direttore / Maestro della musica d'ordinanza dell'ANGS)*

È scelto dal Presidente nazionale e la sua nomina è ratificata dal Consiglio nazionale. L'incarico di Direttore/Maestro della musica d'ordinanza dell'ANGS ha la durata del mandato del Presidente

nazionale, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.
Per poter essere designato deve risultare in possesso del requisito di musicista.
È il collaboratore diretto del Presidente nazionale per la formazione musicale e quella scenica della musica d'ordinanza, sulla base delle direttive impartite dal Comitato nazionale.

CAPO V

Elezioni e Consultazioni

Art. 35 *(Elezioni)*

Le votazioni per l'elezione degli Organi centrali, qualora il termine del mandato non coincidesse con lo svolgimento del Raduno nazionale, o in caso di dimissioni o impedimento del Presidente stesso, verranno effettuate nel giorno stabilito dalla presidenza nazionale, in contemporanea, presso ciascun Centro regionale. I membri costituenti l'Assemblea nazionale dovranno recarsi presso il proprio Centro regionale per esprimere il voto inerente alle varie tipologie di cariche elettive centrali, sulla base della volontà espressa dai Soci. Al termine delle votazioni le schede suddivise per tipologia di elezione (Presidente, Vice Presidente, Collegio dei probiviri, Collegio dei revisori dei conti) dovranno, entro le 48 ore successive, essere recapitate dai Presidenti di Centro regionale alla presidenza nazionale per lo spoglio e la successiva dichiarazione degli eletti.

Per quanto attiene invece al Referendum, nel giorno stabilito dalla presidenza nazionale tutti i Soci sono chiamati alle urne presso le rispettive Sezioni per esprimere il loro voto. Lo spoglio avverrà al termine delle votazioni e le Sezioni dovranno inviare al Centro regionale il verbale delle votazioni, per la compilazione del verbale finale e il suo successivo inoltro alla presidenza nazionale, secondo la modalità della posta certificata.

Art. 36 *(Consultazioni)*

Qualora occorra conoscere il pensiero della base, su determinati argomenti di grande rilevanza per la vita associativa, possono essere effettuate consultazioni a livello di ogni singola Sezione sulla materia da trattare. I verbali devono essere inviati per corrispondenza, mediante posta elettronica certificata dell'Associazione o per fax.

Art. 37 *(Referendum)*

Il Referendum viene indetto dalla presidenza nazionale, su delibera del Consiglio nazionale, per la soluzione di questioni di rilevante importanza e di interesse generale/particolare per l'Associazione e per i suoi Soci.

Le Sezioni esprimono il loro parere, a mezzo votazione scritta da parte dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

Perché il Referendum sia valido deve avere votato la maggioranza assoluta più uno degli aventi diritto di voto. Costituisce decisione finale la volontà espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti. Le modalità di attuazione del Referendum sono riportate nell'art. 35.



CAPO VI
Patrimonio - Bilancio - Anno Finanziario

Art. 38
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'ANGS è costituito da:

- importo della quota sociale;
- forme di finanziamento previste per le organizzazioni / associazioni no profit;
- oblazioni volontarie provenienti da tutte le tipologie di Soci;
- contributi eventuali provenienti da Enti pubblici o privati, da Associazioni, da Società, da cittadini ecc.
- lasciti, donazioni, usufrutti, titoli ed altro.

Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.

Le entrate di cui al comma e. sono di esclusiva pertinenza degli Organismi dell'ANGS (Sezioni, Centri regionali, Presidenza nazionale) ai quali sono state destinate dagli offerenti e devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità per le quali sono state donate. Lasciti, donazioni, usufrutti, titoli ed altro costituiscono patrimonio della Associazione e, pertanto, devono essere inserite nel bilancio per l'approvazione sia da parte dei rispettivi Consigli che da parte del Consiglio nazionale.

Art. 39
(Bilancio)

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite dell'ANGS devono essere inserite in un unico bilancio.

Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con la massima precisione e chiarezza di interpretazione e deve rappresentare correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ANGS relativa all'anno di riferimento.

Art. 40
(Anno Finanziario)

L'anno finanziario dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente dovranno essere compilati entro il mese di gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati dal Consiglio nazionale.

CAPO VII
Disciplina Sociale

Art. 41
(Azioni comportanti sanzioni)

Qualsiasi attività o azione commessa da Organi Sociali o da uno o più Soci ricoprenti o non cariche sociali, in contravvenzione alle finalità, agli interessi dell'Associazione, alle norme statutarie e ai regolamenti o comunque riprovevole e lesiva dell'onore e del prestigio dell'Associazione, o di uno o più Soci, è passibile di sanzione.

Art. 42

(Tipi di sanzione e Organo competente)

Un Socio può essere:

- ammonito per lievi infrazioni comportamentali in ambito associativo;
- espulso per morosità;
- rimproverato per iscritto, con lettera di biasimo, per fatti comportamentali scorretti tra soci, lievi trasgressioni al Regolamento di attuazione dello statuto;
- sospeso fino a 60 giorni da Socio e/o dalla carica rivestita per recidività delle trasgressioni per le quali è già stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di rimprovero o per infrazioni allo Statuto;
- sospeso fino ad un anno per gravi infrazioni comportamentali o gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari;
- espulso per infrazioni particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari, per recidività nelle stesse o per aver riportato più sanzioni;
- espulso per indegnità;

Le ammonizioni e l'espulsione per morosità possono essere comminate dai Presidenti di Centro regionale su proposta dei Presidenti di Sezione, previo parere dei rispettivi Consigli.

Tutte le sanzioni ad eccezione di quella dell'ammonimento e di espulsione per morosità devono essere richieste alla presidenza nazionale, dai Presidenti di Sezione o dai Presidenti dei Centri territoriali o dai Presidenti dei Centri regionali, acquisito il parere dei rispettivi Consigli, nonché dai Soci facenti parte della presidenza nazionale, qualora ne vengano a conoscenza.

La presidenza nazionale una volta ricevute le richieste provvede ad interessare il Collegio dei probiviri per gli atti di sua competenza, cui è data la potestà dell'esecutività delle decisioni, le quali devono essere comunicate alla presidenza nazionale e al Consiglio nazionale.

Inoltre, l'espulsione per indegnità può essere richiesta da qualsiasi Socio che ne dia ampia e documentata testimonianza per il tramite del Presidente di Centro Regionale, il quale la inoltrerà al Collegio dei probiviri per il tramite della presidenza nazionale.

In presenza di sanzioni di sospensione o di espulsione a carico di Soci ricoprenti cariche sociali elettive centrali o periferiche, nonché di atti formali del Collegio dei probiviri nei quali risulti il mancato rispetto delle norme statutarie, da parte di coloro che rivestono cariche sociali, comporta l'automatica decadenza dalla carica rivestita e l'impossibilità permanente a una rielezione in qualunque carica associativa sia centrale che periferica.

Le sanzioni di cui sopra sono applicabili anche ai Consiglieri nazionali, al Vice Presidente, al Segretario generale, al Tesoriere, al Direttore del periodico "Il Granatiere" e al Direttore/Maestro della musica di ordinanza, su proposta del Presidente nazionale. Esse sono adottate dal Consiglio nazionale, con delibera in merito, a maggioranza assoluta.

Inoltre, le sanzioni sono applicabili al Presidente nazionale su proposta dei due terzi dei Consiglieri nazionali ed approvati dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri nazionali.

Art. 43

(Ricorsi)

Il Socio colpito dalle sanzioni di cui sopra, può ricorrere secondo la procedura contenuta nel Regolamento di attuazione dello Statuto:

- in prima istanza al Comitato nazionale;
- in seconda istanza al Collegio dei probiviri, purché le sanzioni o gli atti formali non siano stati emanati dallo stesso Collegio, le cui decisioni sono inappellabili (vedasi art. 30).



CAPO VIII

Emblemi e uniforme sociale

Art. 44 *(Emblemi)*

La Presidenza nazionale è autorizzata ad impiegare il Medagliere. Esso deve essere, di massima, scortato da tre Soci dell'Associazione.

I Centri regionali e le Sezioni sono autorizzati ad impiegare la Colonnella.

Gli Emblemi associativi devono essere conformi al modello di cui Allegato n. 1, approvato dal Ministro della Difesa.

Nelle cerimonie militari il Medagliere dovrà essere anche scortato da un Ufficiale inferiore dei Granatieri.

Art. 45 *(Uniforme Sociale)*

I Soci sono autorizzati, a:

- fregiarsi del distintivo sociale che deve risultare uguale a quello riportato nell'Allegato 2 per tutte le tipologie di Soci ad eccezione dei Soci amici il cui distintivo sociale è riportato nell'Allegato 3;
- indossare in occasione di manifestazioni ufficiali, alle quali partecipano come rappresentanti dell'Associazione l'uniforme sociale la cui tipologia è sancita nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

CAPO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 46 *(Interpretazione dello Statuto e del Regolamento di attuazione)*

In caso di incertezze o di questioni e vertenze sorte tra Organi sociali e Soci sulla dizione e/o interpretazione di articoli dello Statuto e del Regolamento di attuazione del medesimo, o di contraddizioni o incertezze tra lo Statuto e il Regolamento, o tra gli articoli degli stessi, deciderà inappellabilmente il Consiglio nazionale sentito il parere del Collegio dei probiviri, con non meno dei due terzi dei voti favorevoli sul totale dei presenti.

I quesiti da porre all'esame devono pervenire alla presidenza nazionale che provvederà ad inoltrarli al Collegio dei probiviri.

Art. 47 *(Clausola compromissoria)*

Ogni lite per ragioni di natura associativa tra i singoli soci, soci e Organi periferici e/o centrali, che non rientri nel disciplinare degli organi statutari, viene risolta e compromessa da Arbitri amichevoli che, costituiti in Collegio, decidono, secondo equità e definitivamente, con sentenza arbitrale anche irrituale, perché così convenuto e accettato. Le decisioni vengono comunicate al Comitato nazionale.

Il Collegio arbitrale è formato da tre Arbitri soci, due dei quali nominati dalle parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Comitato nazionale.

Art. 48

(Modifiche allo Statuto e al Regolamento di attuazione)

Eventuali proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento di attuazione devono essere sottoposte all'esame del Consiglio nazionale, per il tramite dei Centri regionali. Le proposte sono accolte se la maggioranza dei tre quarti dei voti, sul totale dei presenti del Consiglio nazionale, vota favorevolmente alle proposte di modifica.

Le proposte accolte dal Consiglio nazionale devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea nazionale.

Art. 49

(Regolamento di attuazione dello Statuto)

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere redatto e approvato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto o delle modifiche dello stesso.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio nazionale e ratificato dall'Assemblea nazionale nella prima riunione utile e successivamente trasmesso, per opportuna conoscenza, al Ministero della difesa.

Il Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio nazionale.

Art. 50

(Norme Transitorie)

All'entrata in vigore del presente Statuto, che è subordinata all'approvazione dell'Ufficio Territoriale della Prefettura, si procederà alla rielezione degli Organi centrali nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio nazionale.

Art. 51

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea nazionale espressamente convocata. La delibera dovrà essere presa con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Dopo lo scioglimento dell'ANGS il suo patrimonio è destinato ad altre organizzazioni senza fini di lucro aventi identici o analoghi scopi sociali.

procedere
pubblici



DESCRIZIONE DELLA COLONNELLA DI SEZIONE

Descrizione delle parti componenti:

1. Asta in metallo bianco lunga m. 1,80 sormontata da una granata regolamentare di cm.10;
2. Asticciola trasversale reggi drappo pure in metallo bianco avvitata all'asta e nella quale vengono infilati sette anelli di nastro color bianco rosso, cuciti al drappo;
3. Drappo quadrato in seta, al retto e al verso di cm. 70 di lato e con l'aggiunta di cm. 9 di frangia d'argento al bordo inferiore;


RETTO (tutto azzurro come il nastro delle decorazioni al V.M.): un riquadro a filo d'oro lungo tutto il perimetro del drappo come da illustrazione, cm. 4 dal bordo del drappo stesso. In grandezza proporzionale sul lato superiore del drappo e su due righe la dicitura "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA". Il riquadro a filo d'oro è spezzato per far posto alla prima parte della dicitura superiore. Sul lato inferiore del drappo il nome della città cui risponde alla sezione o della regione amministrativa. Al centro del drappo campeggia, sempre in grandezza proporzionale, lo stemma araldico del comune o della regione amministrativa che dà il nome alla Sezione o al Centro Regionale. Dai vertici nel riquadro a filo d'oro convergono verso il centro quattro fiamme a vento a tre punte, di colore rosso scarlatto, anch'esse in grandezza proporzionale (iscrizione e ricami in oro).

VERSO (tutto rosso scarlatto): in grandezza proporzionale alla base del drappo il motto araldico "A ME LE GUARDIE" (a cm. 8 dal bordo del drappo). Al centro del drappo campeggia in grandezza proporzionale la granata bianca regolamentare, con gli alamari leggermente incurvati con la convessità rivolta in fuori. Al centro della granata la data di fondazione del Corpo "1659". Alamari, granata ed iscrizione in argento.

Nastro tricolore di seta largo 4-5 cm. Da annodare all'asta all'altezza dell'asticciola e pendente all'asta stessa per circa 50 cm.

Le Sezioni e i Centri Regionali potranno usare, debitamente aggiornate, le attuali "Colonnelle" fino a consumazione; quelle che dovessero invece provvedersene non potranno adottare che il modello soprascritto.

COLONNELLA



Renato Notario

DESCRIZIONE LABARO CENTRO REGIONALE E CENTRO TERRITORIALE

Asta in metallo lunga centottanta centimetri sormontata da una granata regolamentare di centimetri dieci. Dimensioni: larghezza centimetri sessanta, lunghezza centimetri ottanta (frangia di cinque centimetri compresa). Drappo in seta. Faccia Anteriore: deve riportare lo stemma araldico dei granatieri sormontato dalla dicitura "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA" e recante in calce il nome della regione amministrativa o di Centro Territoriale di riferimento.

Faccia posteriore (retro): deve essere uguale a quella delle colonnelle.

Colori : il colore della faccia anteriore deve essere "azzurro savoia", mentre quello della faccia posteriore "rosso alamaro". Le frange, i ricami, i cordini e i bordi devono essere dorati come pure i caratteri e le lettere.

segue Allegato 1

DESCRIZIONE DEL MEDAGLIERE


Descrizione delle parti componenti;

Asta in metallo bianco di m. 2,16 sormontata da un'aquila romana sempre in metallo bianco di cm. 19 di altezza.


Drappo di seta di colore rosso scarlatto con i lati di cm. 98 e di cm. 84 diviso da una frangia d'oro posta a cm.33 dal bordo inferiore del drappo stesso. Nella parte superiore trovano posto le Medaglie al V.M. (tutte le diciture sono in oro).

Nella parte inferiore campeggiano una granata regolamentare e la dicitura "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA" (granata e dicitura sono ricamate in filo d'oro). Il verso del drappo è uguale a quello della colonnella.

Foranini







DISTINTIVO SOCIALE

Richiama il fregio tradizionale del Corpo dei Granatieri ed è costituito da un corpo di granata rotonda, del diametro di mm.7, con due manici laterali verso l'alto e sormontato da una fiamma dritta a punta con base larga mm.10 ed alta mm.7.


Il distintivo va assicurato all'occhiello della giacca a mezzo spillo e di altro fermaglio idoneo.



Handwritten signature

DISTINTIVO SOCIALE PER SOCI AMICI

Richiama l'alamaro del Corpo dei Granatieri di Sardegna ed è costituito da un alamaro di mm 7, assicurato a mezzo spillo e di altro idoneo fermaglio.



Per tutti gli anni:

fratelli fratelli

[Handwritten signature]





100

100

11

11

